



3003 Berna, 1° marzo 2000

Telefon 031 / 322 94 11  
Telefax 031 / 323 23 03

Vostro rif. ---

Nostro rif. 65-50.2/Bm/Rg

**Ai Dipartimenti cantonali delle  
costruzioni**

Signor Consigliere di Stato,

in data 17 dicembre 1999 abbiamo inviato a tutti i Cantoni il testo della nuova ordinanza sulle strade nazionali (OSN). Facciamo ora seguire le Istruzioni del Dipartimento concernenti il nuovo articolo 4a OSN, anch'esse annunciate nella nostra lettera del dicembre scorso.

Voglia gradire, signor Consigliere di Stato, i nostri distinti saluti.

**Affari della direzione**

Willy Burgunder  
Vizedirettore

Allegato menzionato



3003 Berna, 1<sup>o</sup> marzo 2000

## **ISTRUZIONI**

**relative**

**ai servizi di ristoro sulle aree di sosta**

---

### Basi legali

- Legge federale sulle strade nazionali (LSN): articoli 6, 7, 50 e 54.
- Ordinanza sulle strade nazionali (OSN): articoli 3 lettera e, 4a e 58 capoverso 2.

### **1 Campo di applicazione**

Le presenti istruzioni si applicano alle aree di sosta situate lungo le strade nazionali di prima, seconda e terza classe (artt. 2, 3 e 4 LSN).

### **2 Requisiti per le aree di sosta**

#### 2.1 Principio

Sulle aree di sosta sono ammesse unicamente strutture di ristoro che, per dimensioni, forma e inserimento nel traffico, si prestano a questo scopo.

#### 2.2 Sicurezza del traffico

Le strutture di ristoro devono essere situate in modo da non compromettere la sicurezza del traffico sull'area di sosta.

Non devono trovarsi nell'area di transito veloce dei veicoli.

Devono essere situate in modo da evitare il diretto incrociarsi di pedoni e veicoli, il crearsi di ingorghi e di ostacoli al traffico.

#### 2.3 Ubicazione dell'area di sosta lungo la rete delle strade nazionali

Se, in base ai requisiti summenzionati, un'area di sosta si presta per l'installazione di strutture di ristoro, e se dista meno di 10 km da un'area di servizio, occorre consultare il Cantone limitrofo se tra l'area di sosta e quella di servizio passa un confine cantonale.

Se non è raggiunto un accordo, la decisione spetta all'Ufficio federale delle strade (USTRA).

## 2.4 Procedura

Il Cantone esamina quali aree di sosta sul suo territorio soddisfano le condizioni summenzionate e le comunica all'USTRA.

Il Cantone può avviare la procedura di autorizzazione non appena l'USTRA ha dato il suo consenso (art. 4a cpv. 5 OSN).

## **3 Orari d'esercizio**

Le strutture di ristoro possono essere tenute in esercizio giornalmente al massimo dalle ore 05.00 alle ore 22.00.

Non vi è l'obbligo di tenerle continuamente in esercizio durante questo lasso di tempo.

## **4 Autorizzazioni**

### 4.1 Competenze

Il Cantone rilascia l'autorizzazione mediante una decisione o stipula un contratto con l'esercente.

La decisione e il contratto sono soggetti all'approvazione dell'USTRA. L'Ufficio notifica la sua decisione al Cantone entro 5 giorni lavorativi.

### 4.2 Indennità

Il Cantone è libero nel fissare l'indennità per i settori destinati alle strutture di ristoro. Occorre tuttavia tenere conto della situazione di mercato.

L'indennità per l'approvvigionamento di acqua e di energia, lo smaltimento dei rifiuti e la pulizia ad opera del Cantone va fissata separatamente e deve coprire tutti i costi.

## **5 Utilizzazione degli introiti**

Gli introiti vanno accreditati al conto d'esercizio delle strade nazionali, più precisamente al capitolo „Pulizia“ GP 312.



Moritz Leuenberger  
Consigliere federale